

**AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE E PREVENTIVI PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36,
COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. 80/2016, DEL SERVIZIO DI PARRUCCHIERA
UNISEX PRESSO LE STRUTTURE DELL'ENTE.
CIG: ZA7293CA3E**

QUADERNO DELLE CONDIZIONI

Caratteristiche del servizio e luogo di esecuzione:

Il servizio dovrà essere reso a favore degli Ospiti residenti presso le seguenti strutture dell'Asp del Forlivese:

- 1) ▪ O.P. Piccinini, via Piccinini 28 – 47016 Predappio;
- 2) ▪ Casa di Riposo P. Artusi, via Massi 2 – 47034 Forlimpopoli;
- 3) ▪ Centro Sociale, via Benericetti 4 – 47011 Castrocaro Terme e Terra del Sole;
- 4) ▪ Villa del Pensionato, via S. Francesco 3 – 47017 Rocca San Casciano;
- 5) ▪ O.P. Spedale G. Zauli da Montepolo – P.le SS. Annunziata 6 – 47013 Dovadola.

Il servizio, consistente in taglio ed asciugatura dei capelli, dovrà essere svolto solo a favore degli Ospiti che necessitano di tale trattamento, secondo un programma definito dal Responsabile di struttura. Eventuali servizi extra saranno a carico dell'Ospite e potranno essere svolti solo a seguito di accordo con i familiari. L'Ente non riconoscerà alcun rimborso per i servizi extra.

E' a carico dell'affidatario la fornitura di tutto il materiale/attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio (pettini, spazzole, forbici, lacca, gel, phon, salviette e mantelline).

Il materiale utilizzato non deve contenere sostanze irritanti e/o tossiche, così come i beni di consumo e le attrezzature devono essere conformi alla vigente legislazione in materia di igiene e sicurezza.

In caso di anziani allettati, il servizio dovrà essere svolto direttamente nella stanza dell'Ospite.

Fatturazione e pagamento:

La fatturazione, intestata a: Azienda Servizi alla Persona del Forlivese, Via Piccinini 66 – 47016 Predappio (FC), dovrà riportare la specifica dei trattamenti svolti per singola sede.

Tutte le fatture dovranno, inoltre, riportare, pena la non accettazione delle stesse, il codice CIG: **ZA7293CA3E**, identificativo della presente procedura.

La liquidazione del corrispettivo avverrà con bonifico bancario a 60gg data ricevimento fattura, previa verifica della regolarità contributiva della Ditta.

La Ditta si impegna a sottostare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, così come, a pena della nullità del contratto, al rispetto delle previsioni contenute nella norma sopraccitata. Ogni violazione in merito comporta la risoluzione immediata del rapporto contrattuale.

L'Ente è soggetto alla normativa sulla scissione dei pagamenti (Split Payment) e Fatturazione Elettronica (CUU: UFWFV8).

Oneri e Responsabilità:

La Ditta deve osservare nell'esecuzione del servizio in oggetto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale. Ogni responsabilità relativa all'effettuazione delle prestazioni in oggetto, sarà a carico della Ditta, che è l'unica responsabile dei danni che dovessero subire utenti e/o cose durante lo svolgimento della propria attività ed imputabili a colpa della stessa, ai sensi dell'art. 2049 c.c., ritenendosi l'Ente appaltante sollevato ed indenne da ogni pretesa.

Sicurezza:

La Ditta è tenuta all'osservanza di tutte le norme in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro, obbligandosi, altresì, a rispettare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza e salute contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare si obbliga a rispettare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi per l'eliminazione delle interferenze (D.U.V.R.I.).

Riservatezza:

La Ditta garantisce la completa riservatezza, vincolando in tale senso al segreto d'ufficio i propri dipendenti, la cui attività dovrà sempre esser svolta nel rispetto delle esigenze legate all'attività dell'Azienda.

Cessione del servizio:

E' vietato alla Ditta cedere in tutto o in parte il servizio.

Codice di comportamento:

La Ditta deve osservare, a rendere edotti e a fare osservare ai propri dipendenti, per quanto compatibile con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013.

Penali:

La Ditta dovrà eseguire il servizio oggetto dell'affidamento a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni indicate in tutti i documenti, nessuno escluso.

L'Ente, a tutela della qualità del servizio e delle norme in materia di contratti, si riserva di applicare, per ogni singola fattispecie contestata, in ogni caso di verificata violazione delle norme contrattuali, una penale.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità, e non abbia provocato alcuna conseguenza al servizio, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Ente addebiterà penali per:

- per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, rispetto al calendario degli interventi concordati con i responsabili assistenziali delle singole strutture, la Ditta sarà soggetta ad una penale giornaliera pari a € 25,00 (venticinque) fino ad un periodo massimo di 20 giorni. Trascorso questo termine l'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto per colpa grave.
- per danni provocati agli assistiti per incuria o colpa grave, la Ditta sarà soggetta, a una penale che sarà graduata da in minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 200,00 (duecento), secondo gravità.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati dall'Ente alla Ditta, la quale potrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni solari 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla Ditta le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Ente, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, provvederà alla compensazione del credito con quanto dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Ente avrà comunque facoltà di richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 C.C., nonché la risoluzione di diritto del presente affidamento nell'ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è resa inadempiente.

L'Ente si riserva comunque la facoltà, in caso di constatata applicazione di tre penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno al prestatore di servizi inadempiente salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Inadempienze e cause di risoluzione:

L'Ente ha facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del presente affidamento in caso di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con il contratto stesso, in particolare qualora il servizio prestato non fosse ritenuto soddisfacente e qualora si siano verificati ripetuti ritardi negli interventi necessari, senza che l'impresa incaricata possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta salvo il diritto al corrispettivo per le prestazioni già effettuate al momento della risoluzione, per le quali non siano state formalizzate specifiche e tempestive eccezioni.

La Ditta, presentando l'offerta economica, riconosce espressamente che tutte le clausole e condizioni nel presente documento hanno carattere di essenzialità e di impegno.

In particolare dopo la stipulazione del contratto la Ditta non potrà sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le condizioni e le circostanze locali nelle quali le prestazioni si debbono eseguire, nonché gli oneri, e nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei servizi.

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del C.C., per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nei seguenti casi:

- in tutti i casi previsti specificatamente negli articoli del presente contratto;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, della sicurezza sul lavoro e delle assicurazioni obbligatorie, nonché del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e relativi accordi locali integrativi;
- reiterati ritardi nell'effettuazione del servizio;
- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Appaltatore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- subappalto o cessione del contratto al di fuori dei casi consentiti dalla legge;
- perdita dei requisiti generali richiesti ai fini della partecipazione alle procedure pubbliche;
- in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del prestatore di servizi aggiudicatario;

- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza contrattuale;
- in caso di esecuzione di transazioni senza avvalersi di bonifici bancari o postali, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

I casi elencati saranno contestati alla ditta per iscritto e comunicati tramite PEC.

In tutti questi casi l'Ente ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Amministrazione intenda intraprendere a tutela dei propri interessi.

Resta salvo il diritto al risarcimento di eventuali altri danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente.

Nessun indennizzo è dovuto all'aggiudicatario inadempiente.

L'Ente si riserva comunque, anche al di fuori delle ipotesi non regolamentate, la facoltà di risolvere in caso di grave inadempienza da parte dell'appaltatore anche di una sola delle clausole del contratto e di gravare sullo stesso le maggiori spese derivanti dall'affidamento ad altra ditta dell'appalto in oggetto.

Controversie:

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta all'autorità giudiziaria competente. Sarà competente esclusivamente il Foro di Forlì.

Contratto:

Il contratto (documento di stipula) sarà stipulato nella modalità prevista dal sistema telematico Sater e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 e s.m.i. Tutte le spese contrattuali inerenti la presente procedura, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della Ditta.

Il documento di stipula è soggetto **all'imposta di bollo, a carico del Fornitore.** Poiché a tale adempimento vi provvederà direttamente l'Ente, in modo virtuale, **autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Forlì prot. 19765 del 16/02/2011,** l'aggiudicatario dovrà effettuare il versamento dell'importo dovuto presso la Tesoreria dell'Asp del Forlivese (Intesa Sanpaolo spa), utilizzando le coordinate bancarie: IBAN = IT81 N030 6913 2981 0000 0300 025 e riportando la descrizione "imposta di bollo – CIG: **ZA7293CA3E**".

Rinvio e norme vigenti:

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente documento si fa riferimento alla legislazione vigente in materia.